

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV N. 6</sup>

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**COSENTINO**

nell'ambito del procedimento penale

n. 36856/01 RGNR - n. 74678/02 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

*l'8 gennaio 2010*

---

**PAGINA BIANCA**



CAMERA DEI DEPUTATI  
ARRIVO 8 Gennaio 2010  
Prot: 2010/0000220/GEN/PI

N. 36856/01 R.G.N.R.

N. 74678/02 R.G. GIP

TRIBUNALE DI NAPOLI

*Ufficio del Giudice per le indagini preliminari*

*Sezione XXI*

ORDINANZA

*art. 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140*

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE.

NAPOLI, 08 - 01 - 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Raffaele Uggano



**Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,**

sulla richiesta presentata dai Pubblici Ministeri dottori Alessandro Milita e Giuseppe Narducci in data 16 novembre 2009 per l'inoltro alla Camera dei Deputati della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate, coinvolgenti causalmente il parlamentare onorevole Nicola Cosentino;

letti gli atti trasmessi in data 1.12.2009 ad integrazione della richiesta;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza celebrata in ossequio al dettato dell'articolo 268 comma 6 c.p.p. in data 28.12.2009;

#### OSSERVA

1. Le conversazioni che formano oggetto della richiesta dei Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sono elencate e integralmente trascritte nell'informativa del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Reparto Operativo - Sezione Operativa Centrale trasmessa a questo Giudice con missiva del 1° dicembre 2009.

Si tratta di 46 conversazioni, trascritte da personale del Reparto di P.G. preposto all'ascolto e da consulenti del P.M. specificamente indicati a margine dell'elenco riportato alle pagg. 2 e 3 della citata informativa.

Le conversazioni sono state captate sulle seguenti utenze:

1. 335/7580865 in uso a VALENTE Giuseppe;
2. 335/1216243 in uso a ORSI Sergio;
3. 335/1215999 in uso a ORSI Michele.

Dai sottofascicoli allegati in copia alla richiesta in esame e da quelli contenuti nei faldoni nn. 6 e 7 degli atti trasmessi a più riprese nella fase cautelare, emerge la regolare autorizzazione delle captazioni che hanno dato origine ai reperti intercettivi.

L'intercettazione della prima utenza indicata è stata autorizzata con decreto n. 1198/02 emesso dal GIP distrettuale in data 10.6.2002 (eseguito a partire dal 12.6.2002) ed è stata prorogata con provvedimenti motivati emessi dallo stesso ufficio in data 17.7.2002, 30.7.2002, 27.8.2002, 18.9.2002, 8.10.2002, 25.10.2002, 15.11.2002, 5.12.2002, 10.1.03.

I provvedimenti indicati 'coprono' l'attività captativa valorizzata nella richiesta in esame per tutta la sua durata. Le 24 comunicazioni comprese nel sub procedimento n. 1198/02 R.R. risultano infatti avvenute in data 12.6, 29.6, 30.6, 1.7, 2.7, 4.7, 5.7, 8.7, 22.7, 14.8, 14.9, 28.9, 3.10, 30.10, 31.10, 13.11, 21.11, 29.11, 5.12, 16.12, 18.12, 19.12.2002 e 17.1.2003.

Identiche osservazioni debbono svolgersi per gli undici contatti captati sull'utenza in uso a ORSI Sergio (n. 335/1216243) il cui monitoraggio è stato autorizzato con decreto n. 800/04 del 9.4.2004 (eseguito a partire dal 16.4.04) e si è concluso nei 40 giorni di efficacia del primo provvedimento (in data 29.5.2004), come da verbale di chiusura allegato all'apposito fascicoletto.

Sono dunque coperte dal provvedimento autorizzativo le comunicazioni e i contatti coinvolgenti il parlamentare avvenuti in data 18.4, 7.5, 14.5, 15.5, 22.5, 2004.

E' formalmente regolare anche la captazione delle undici comunicazioni avvenute tra il parlamentare e ORSI Michele, sulla base dei decreti autorizzativi nn. 215/04 e 1478/2004.

Il primo decreto è stato emesso in data 14.2.2004 (eseguito a partire dal 27.2.2004) ed è stato prorogato in data 3.4.04 e 23.4.04 con chiusura delle operazioni di ascolto avvenuta in data 16.5.04 (verbale del 19.5.04 agli atti del sottofascicolo). E' pertanto legittima la captazione della conversazione n. 17 avvenuta il 20.4.2004.

Il secondo decreto è stato emesso in data 21.6.2004 (eseguito a partire dal 25.6.2004) con chiusura delle operazioni avvenuta nel termine normativo di 40 giorni (in data 3.8.2004). Sono dunque legittimamente captate le conversazioni avvenute in data 5.7, 6.7, 7.7, 8.7, 9.7, 13.7, 29.7, 2.8.2004.



2. Dev'essere a questo punto verificata la legittima acquisizione delle comunicazioni in oggetto sotto il profilo che attiene al carattere 'indiretto' o 'fortuito' del coinvolgimento del parlamentare.

Il sistema delineato dalla correlazione degli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 prevede infatti che, laddove il parlamentare sia stato 'bersaglio' diretto dell'attività intercettiva sin dall'epoca del suo espletamento, la Camera di appartenenza avrebbe dovuto essere compulsata prima che l'attività fosse intrapresa, con esiti di radicale inutilizzabilità (quanto meno nei confronti del parlamentare) non emendabili con la procedura prevista dall'articolo 6.

L'enunciato normativo si apre con una clausola di riserva di contenuto inequivocabile: "*fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice...*".

Nel caso in esame ragioni formali e sostanziali cospirano nell'escludere che si versi in tale patologica evenienza.

Le intercettazioni in oggetto sono state disposte ed eseguite nell'ambito di altri procedimenti (nn. 11674/99 e 49946/03 R.G.N.R.) i cui atti sono stati acquisiti in copia al fascicolo in oggetto con provvedimenti del 12.6.08 (allegato C del faldone n. 1/11 degli atti trasmessi il 16.6.2008), 12.2.2009 (allegato C del faldone n. 1/7 degli atti trasmessi con la richiesta cautelare del 16.2.2009), 13.5.2009 (allegato n. 2 del faldone 1/2 degli atti trasmessi con nota integrativa del 13.5.2009).

Le sole iscrizioni che si riferiscono al parlamentare indagato nel presente procedimento sono datate 12.6.2008 (per violazione degli artt. 110-112 nn. 1 e 2, 319-321, 319 bis, 81cpv., 7 della legge n. 203/91) e 12.2.2009 (per violazione degli artt. 110-416 bis co. I,II,II,IV,V,VI e VIII c.p.).

La consultazione del sistema RE.GE. esclude l'esistenza di iscrizioni pregresse del parlamentare Nicola COSENTINO nei procedimenti dai quali provengono le intercettazioni in oggetto.

La lettura dei richiamati provvedimenti autorizzativi, delle propedeutiche richieste del P.M., delle informative di P.G. allegate e richiamate *per relationem* nei provvedimenti del GIP non segnala l'orientamento dell'indagine intercettiva sulla persona del parlamentare, né quale indagato 'di fatto', né quale persone offesa o informata dei fatti.

Dall'analisi delle informative di reato trasmesse a sostegno della richiesta cautelare emerge poi come la valenza probatoria delle conversazioni



coinvolgenti il parlamentare, concentrandosi sul profilo dei rapporti intrattenuti dal medesimo con i fratelli Orsi e con gli enti collettivi da loro controllati (ECOQUATTRO e IMPREGEKO), non fosse emersa prima che a detti rapporti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VASSALLO Gaetano consentissero di assegnare rilievo ai sensi dell'ipotesi delittuosa configurata.

Se ne deduce che, anche sul piano sostanziale, il rilievo indiziario e probatorio delle 46 conversazioni in esame rispetto all'addebito oggi mosso al parlamentare indagato non poteva apprezzarsi prima che fosse accertata la natura e la funzionalità mafiosa delle imprese gestite dai fratelli Orsi nel settore di rifiuti e prima che il Vassallo (nell'ambito delle propalazioni rese a partire dall'aprile 2008) illustrasse la rete di complicità consapevoli nella quale si inseriva il Cosentino.

La pluralità di interlocutori dei tre soggetti monitorati (VALENTE Giuseppe, ORSI Sergio, ORSI Michele), ampiamente documentata da decine di registrazioni non coinvolgenti l'onorevole Cosentino dissipia anche il mero sospetto che la captazione di costoro sia stata *illo tempore* posta in essere al fine di aggirare l'autorizzazione preventiva richiesta dal citato articolo 4.

Ci si trova dunque al cospetto di un materiale legittimamente acquisito in procedimenti formalmente e sostanzialmente a carico di soggetti terzi, nel quale soltanto casualmente sono stati captati colloqui coinvolgenti il membro del Parlamento.

Può davvero parlarsi nei casi in esame di un "*ingresso accidentale del parlamentare nell'area di ascolto*", secondo l'icistica espressione utilizzata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/2007.

A questo punto il Giudice può concentrarsi sul tema centrale della valutazione affidatagli dall'articolo 6 della legge n. 140/2003.

3.La premessa di questa parte del ragionamento non può che consistere nel chiarimento della nozione di 'rilevanza'.

A questa nozione la norma si riferisce nel suo primo comma, in cui è prescritta la distruzione integrale dei documenti di attività comunicativa ritenuti "*irrilevanti, in tutto o in parte ai fini del procedimento*".



Il secondo comma poi qualifica il presupposto della decisione propedeutica alla richiesta di autorizzazione alla Camera come 'necessità' di utilizzazione delle intercettazioni o dei tabulati di cui al comma 1.

"Rilevanza" e - consequenziale - "utilizzabilità processuale" sono i parametri sui quali la stessa Camera dei Deputati è chiamata a cimentarsi, secondo le indicazioni contenute nella Relazione della Giunta per le autorizzazioni presentata alla Presidenza in data 19 marzo 2007.

Le espressioni normative che definiscono il compito decisorio di questo Giudice rimandano a due previsioni strettamente collegate.

La prima è quella contenuta nell'articolo 268 comma 6, norma espressamente richiamata dall'art. 6 della legge attuativa dell'articolo 68 Cost. per quanto concerne la definizione dei 'modi' e dei 'termini' dell'ascolto delle parti coinvolte nella procedura.

Si legge nella disposizione che "*Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione*".

In termini di **manifesta superfluità o irrilevanza** è concepito anche il parametro selettivo dell'articolo 190 c.p.p., norma cruciale per la disciplina del 'diritto alla prova' nel giudizio, alla cui efficiente attuazione non può che tendere anche la procedura di acquisizione delle intercettazioni.

Definita attraverso i richiami sistematici appena indicati, l'attività selettiva rimessa al gip dall'articolo 6 l. cit., è indubbiamente connotata da un controllo 'a maglie larghe', secondo una scelta che la dottrina ritiene frutto di coerente e opportuna trasposizione dell'articolo 190 c.p.p.

In buona sostanza le conversazioni di cui è possibile escludere l'acquisizione sono soltanto quelle 'palesemente irrilevanti' la cui successiva ostensione rischierebbe di tradursi in gratuito sacrificio della privacy comunicativa, tutelata nella stessa misura - osserva la Corte Costituzionale nella sentenza n. 390/07 - per il parlamentare e per il comune cittadino.

Laddove il legislatore ha voluto stabilire parametri selettivi più stringenti in materia di prova, ha fatto ricorso a espressioni semanticamente diverse, come l'*assoluta necessità* del mezzo di prova richiesta dall'art. 507 c.p.p.; o



la necessità della prova per il superamento dello stallo decisorio, di cui all'art. 441 comma 5° c.p.p.

Questi filtri 'a maglie strette' sono però giustificati da contesti operativi (l'istruttoria dibattimentale conclusa dopo che le parti hanno avuto modo di esercitare pienamente il loro diritto alla prova; il giudizio abbreviato non decidibile per vuoti dell'indagine) e da esigenze di bilanciamento (tra il principio del 'processo di parti' e l'obbligo del giudice di ricercare la verità) assolutamente peculiari.

Deve aggiungersi una considerazione.

La nozione di 'non irrilevanza' è tendenzialmente neutra. Essa non postula necessariamente l'idoneità della prova a suffragare l'ipotesi dell'Accusa. 'Non irrilevante' è anche la prova astrattamente utile al sostegno di un'ipotesi alternativa o di un esercizio di confutazione sostenuti dalla Difesa dell'imputato.

La 'neutralità' della nozione è tema particolarmente avvertito nel presente contesto, giacché le garanzie apprestate dalla legge n. 140/2003 per la materia probatoria investono non già i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso; e sono perciò irrinunciabili dal singolo (vedi le sentenze Corte Cost. nn. 9 /1970 e 58/2004).

Ne deriva che l'adozione di un criterio di rilevanza troppo restrittivo potrebbe tradursi in definitivo pregiudizio delle stesse ragioni difensive del parlamentare indagato, senza che neppure l'interessato possa – rinunciando alla garanzia – ovviare a questo effetto.

Le conclusioni di metodo che possono trarsi dalla disamina appena svolta sono le seguenti.

Il Giudice deve valutare: la pertinenza dell'oggetto di prova rispetto alla regiudicanda, così come questa si è strutturata nella contestazione cautelare e nelle proposizioni in cui essa si articola; l'idoneità dimostrativa della fonte o del mezzo rispetto all'affermazione da provare o da confutare.

La prova da escludere è soltanto quella manifestamente ridondante, sovrabbondante, defatigatoria, orientata ad un risultato conoscitivo già assodato.



La fase per definizione ‘magmatica’ nella quale interviene la presente valutazione non consente di estromettere se non il materiale palesemente inutile, insignificante, gratuitamente invasivo della privatezza comunicativa. Ed invero le indagini non si sono concluse e la stessa contestazione non si è cristallizzata nelle forme - relativamente stabili - dell’imputazione processuale.

Assumono rilievo nella valutazione di non irrilevanza il confronto tra le prospettazioni contrapposte delle parti e l’esame complessivo della piattaforma cognitiva già disponibile e utilizzabile (quella costituita da materiale dichiarativo, documentale o anche da materiale intercettivo non assoggettato alla procedura di cui alla legge n. 140/2003). Soltanto detta valutazione consente di ritenere pacifiche o invece controverse determinate circostanze di fatto emergenti dalle conversazioni ‘coperte’ dalla garanzia parlamentare.

La necessità di vagliare nella maniera più completa possibile credibilità personale, attendibilità intrinseca e attendibilità estrinseca dei collaboratori di giustizia (che costituiscono una parte delle fonti di prova a carico dell’indagato Cosentino) induce a ritenere utile qualsiasi elemento (pertinente) che a detto controllo possa giovare.

**4.** Venendo al merito della decisione, occorre subito precisare che i difensori dell’indagato, sentiti nell’udienza celebrata per ottemperare al richiamo normativo dell’articolo 268 comma 6° c.p.p., non hanno formulato eccezioni sulla rilevanza, rimettendosi anzi espressamente alle valutazioni del Giudice.

In tal modo i difensori hanno lasciato incontrastata la rappresentazione di pertinenza e utilità cognitiva contenuta nella richiesta del P.M., nell’informativa depositata il 1° dicembre 2009, nelle varie informative acquisite al fascicolo e ostensibili per l’indagato (da ultimo, l’annotazione congiunta del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Guardia di Finanza R.O. – S.O.C. – Tenenza di Mondragone, datata 11.9.09 e trasmessa in data 26.11.2009).

Naturalmente questa scelta difensiva non implica accettazione dell’addebito, non essendosi registrate nel procedimento dichiarazioni ammissive dell’indagato e persistendo anzi le contestazioni riportate in un ricorso per Cassazione avverso la misura cautelare emessa il 7.9.11.2009.



Sicché non è possibile parlare di dati di fatto pacifici o assodati, tali da rendere ridondante qualcuno dei temi dell'accertamento

Non ci resta a questo punto che richiamare la ricostruzione della regiudicanda, sintetizzata nella contestazione cautelare riprodotta nella richiesta dei Pubblici Ministeri, così come recepita da questo Giudice, previo rigoroso vaglio critico, in due provvedimenti motivati: l'ordinanza cautelare emessa in data 7-9.11.2009 (già trasmessa all'Onorevole Camera dei Deputati con richiesta ex art. 4 della legge n. 140/2003); l'ordinanza in data 27.11.2009 recante il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare personale presentata dai difensori dell'indagato.

A questi provvedimenti deve farsi necessario rinvio per svolgere qui di seguito sintetiche deduzioni specificamente riferite alle proposizioni delle quali le conversazioni casualmente intercettate costituiscono - in prospettiva - utile momento di corroborazione.

5. Le comunicazioni in oggetto attestano contatti e frequentazioni tra l'onorevole Cosentino e soggetti dei quali è stato accertato, con decisioni cautelari confermate dai giudici dell'impugnazione e con sentenze di condanna di primo grado, il contributo rilevante e consapevole prestato al clan dei casalesi e a sodalizi a questo collegati<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Con sentenza resa dal GUP distrettuale di Napoli in data 22.3.2009, all'esito del giudizio abbreviato celebrato nel procedimento 49946/03 R.G.N.R., VALENTE Giuseppe è stato condannato alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro mille400 di multa, per undici violazioni del codice penale già contestate nelle ordinanze cautelari (confermate dagli organi dell'impugnazione) emesse nel corso dello stesso procedimento in data 22.3.2007 e 29.10.07. Tra queste risultano accertate:

- tre ingegnose operazioni truffaldine, tutte commesse in danno del Consorzio pubblico CE4 e in favore dei partners privati della società mista ECOQUATTRO facenti capo agli Orsi, per ammontari ingenti (rispettivamente euro 9milioni100mila; euro 905mila; euro 4milioni700mila). Operazioni tutte aggravate, ex art. 7 della legge n. 203/91, dalla finalità di agevolare l'azione dell'associazione mafiosa denominata 'clan dei casalesi';
- operazioni truffaldine consistite nell'assunzione fittizia presso la ECOQUATTRO s.p.a. della consigliera comunale D'AGOSTINO Maria e dei congiunti D'AGOSTINO Amodio e D'AGOSTINO Pietro. L'assunzione, costituendo la remunerazione dell'appoggio elettorale garantito dalla consigliera D'AGOSTINO Maria alla giunta Conte, era finalizzata



Ci riferiamo:

- alle comunicazioni avvenute tra l'onorevole Cosentino e Giuseppe Valente, già presidente del Consorzio CE4, della società mista ECOQUATTRO s.p.a., della società consortile IMPREGEKO. Con Valente l'onorevole Cosentino interloquisce nei ventiquattro colloqui captati sull'utenza di cui al decreto n. 1198/02;

---

all'agevolazione del clan mafioso mondragonese, denominato 'La Torre - Fragnoli';

- un'azione truffaldina consistita nell'assunzione fittizia presso la ECOQUATTRO s.p.a. di GNASSO Daniela, moglie del consigliere comunale di opposizione ROMANO Massimo che così veniva remunerato per la violazione delle funzioni istituzionali e del dovere di imparzialità sancito dall'art. 78 del D. Lgs.vo n. 267/2000 meglio descritta in altra imputazione;
- il concorso morale (determinatore) e materiale in una continuazione di azioni estorsive, commesse in danno degli stessi Orsi, con esponenti della fazione bidognettiana del gruppo casalese e con membri del sodalizio camorristico imperante in Mondragone, "avvalendosi della forza di intimidazione che promana dal sodalizio camorristico operante nella zona di Mondragone, sodalizio storicamente denominato clan La Torre e facente capo a LA TORRE Augusto", nonché "al fine di favorire il predetto sodalizio";
- la corruzione del consigliere comunale mondragonese D'AGOSTINO Maria commessa affinché costei sostenesse la giunta presieduta dal sindaco Ugo Conte, con l'aggravante della finalità di agevolare il clan mafioso denominato 'La Torre - Fragnoli', imperante all'epoca in Mondragone;
- la corruzione del consigliere comunale di opposizione ROMANO Massimo, affinché costui si dimettesse dalla carica sì da garantire, una volta venuto meno il sostegno della D'AGOSTINO (costretta alle dimissioni per ragioni d'ineleggibilità), la maggioranza consiliare dello stesso Sindaco Conte. Anche questa volta l'azione delittuosa è stata ritenuta finalizzata all'agevolazione del clan mafioso La Torre - Fragnoli;
- il concorso esterno nel clan camorristico mondragonese sostanziatosi: nell'induzione degli imprenditori Sergio e Michele Orsi, gestori di fatto della ECOQUATTRO s.p.a., al versamento continuativo di una tangente mensile di 15mila euro, decisiva per le finanze dell'organizzazione camorristica; nell'assunzione presso la società mista di familiari di esponenti del clan mondragonese; nella garanzia di una 'copertura politica' per il gruppo criminale.



- agli undici contatti tra il parlamentare e l'imprenditore mafioso Sergio Orsi<sup>2</sup>, captati sull'utenza di cui al decreto n. 800/04;
- agli undici colloqui con Michele Orsi, registrati in forza dei decreti nn. 215/04 e 1478/04.

Venendo al contenuto delle interlocuzioni con Valente (che in questa sede si eviterà di riprodurre rimandando alle trascrizioni integrali contenute nelle pagg. 4-62 dell'informativa n. 26/27-1/2009 del 30.11.2009) possono svolgersi le seguenti considerazioni.

La conversazione n. 1246 del 30.6.2002 tende ad avvalorare il coinvolgimento dell'onorevole Cosentino in un'attività diretta a proteggere il sindaco di Mondragone Ugo Conte e la sua amministrazione da quello che Valente qualifica come 'un omicidio politico', riferendosi al possibile scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni mafiose.

Il valore probatorio che gli inquirenti annettano alla conversazione in oggetto corrisponde ad una specifica proposizione dell'addebito cautelare formulato a carico dell'indagato. Quella nella quale gli si addebita, tra l'altro, di aver operato "*al fine di impedire, come nel caso del comune di Mondragone, il corretto dispiegarsi della procedura finalizzata allo scioglimento dell'ente locale per infiltrazione mafiosa*".

In tal modo la conversazione tende ad arricchire e personalizzare la prova delle argomentazioni sviluppate nelle pagg. 6 e s. della richiesta cautelare presentata dai PP.MM. in data 17.2.2009 nei confronti del parlamentare<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Il profilo mafioso dell'imprenditore Sergio Orsi e del fratello Michele Orsi, così come la definizione del loro impegno imprenditoriale nella società mista ECOQUATTRO s.p.a. secondo il paradigma dell'impresa mafiosa, sono stati ampiamente trattati nell'ordinanza cautelare n. 728/09, emessa in data 7-9.11.2009 a carico dell'onorevole Nicola Cosentino. Si rimanda in particolare alla lettura delle pagg. 56 - 203 di quell'ordinanza. Quale referente giudiziario specifico a carico dell'ORSI può qui richiamarsi l'ordinanza n. 45 del 26.1.2009 (confermata dal TdR di Napoli con ordinanza del 25.2.2009 depositata con motivazione in data 11.5.2009) che, alle pagg. 337 e ss., scolpisce l'intraneità di Sergio Orsi al sodalizio casalese.

<sup>3</sup> Per comprendere la prospettiva accusatoria che conferisce rilevanza all'intervento dell'onorevole Cosentino finalizzato ad impedire lo scioglimento dell'Amministrazione mondragonese per infiltrazioni mafiose deve farsi richiamo all'ordinanza cautelare n. 707/07 del 29.10.07 che descrive nelle pagg.



Le conversazioni nn. 1403 (del 2.7.02), 1191 (del 29.6.2002), 1565 (del 4.7.02) 5760 (del 14.9.02), 10960 (del 19.12.02) tendono a dimostrare la dipendenza politica di Valente dal parlamentare, così riscontrando le dichiarazioni rese da Valente Giuseppe e dai fratelli Orsi negli interrogatori riportati nelle pagg. 228 e ss. dell'ordinanza n. 728/2009.

Le conversazioni nn. 21 (del 12.6.2002), 1345 (del 1.7.02), 1622 (del 5.7.2002), 1856 (dell'8.7.2002), 2365 (del 22.7.02), 4133 (del 14.8.02), 6617 (del 28.9.02), 8311 (del 30.10.02), 8396 (del 30.10.02), 9301 (del 21.11.02), 10092 (del 5.12.02), 10769 (del 16.12.02), 10881 (del 18.12.02), 12284 (del 17.1.03) mirano a documentare il controllo politico esercitato dall'onorevole Cosentino sulla ECOQUATTRO s.p.a., sul Consorzio CE4 e sulla società consortile IMPREGECHO, riscontrando le argomentazioni sviluppate nelle pagg. 217-308 dell'ordinanza n. 728/09.

Più specificamente, le conversazioni nn. 21, 1345, 10881, 12284 tendono ad avvalorare: il ruolo di Cosentino nel conferimento degli incarichi all'interno delle compagnie consortili interessate dall'indagine (si parla di un ingegnere da coinvolgere in una commissione consortile; della moglie di tale Antropoli, esperta in materie ambientali); il suo peso nella composizione del Consiglio di Amministrazione della ECOQUATTRO s.p.a. (vedi in particolare la seconda parte della conversazione n. 12284); il suo intervento per la composizione di un contenzioso tra il Consorzio CE4 e la ECOCAMPANIA dei fratelli Ferraro (conversazione n. 1345).

In buona sostanza le conversazioni tendono a fornire conferme dirette di quegli argomenti che erano stati sviluppati nel capitolo 15A. dell'ordinanza cautelare sulla base del materiale all'epoca utilizzabile: le

---

294-482 condotte corruttive e truffaldine finalizzate ad assicurare il sostegno della maggioranza consiliare alla giunta presieduta dal sindaco Conte. Nelle pagg. 322-332 di quella trattazione il GIP dimostra come il sostegno della giunta Conte rispondesse all'interesse del clan La Torre, svolgendo argomentazioni confermate dal TdR (per i soggetti investiti da provvedimento cautelare per quegli addebiti) e recepite, da ultimo, nella sentenza emessa nel giudizio abbreviato celebrato a carico di Valente Giuseppe, D'AGOSTINO Maria e altri per il loro concorso in quelle violazioni. In ottica accusatoria dunque la protezione della giunta Conte esercitata dall'onorevole Cosentino assumerebbe rilievo probatorio perché indirizzata a un'amministrazione effettivamente infiltrata dalla criminalità organizzata.



dichiarazioni di Michele Orsi (interrogatori del 15.6, 19.6, 5.7, 12.7.07), Giuseppe Valente e DIANA Miranda (vedova di Michele Orsi, sentita il 2.12.2008); plurime conversazioni intercettate tra gli uomini della società mista nei quali si evocava il ruolo decisionale del parlamentare.

La conversazione n. 1622 del 5.7.2002 riscontra l'intervento di Nicola Cosentino per un ampliamento dell'area del comune di Santa Maria La Fossa, da espropriare per la realizzazione di una discarica e di una serie di impianti autorizzati dal sub commissario Facchi con una serie di ordinanze e dispositivi elencati nelle pagg. 293 e s. dell'ordinanza n. 728/09.

Si tratta di un intervento finalizzato a favorire, nella fase della redazione del piano particolare propedeutico agli espropri, l'imprenditore casalese Sebastiano Corvino.

Di questo intervento del parlamentare si rinveniva traccia in conversazioni avvenute il 13 e il 15.7.2002 tra Giuseppe Valente e Pasquale Corvino (nn. 2050 e 2180 - decreto 1198/02 r.r.), nonché in una conversazione del 23.7.02 tra lo stesso Valente e il direttore Claudio De Biasio (n. 2690 - decreto 1198/02).

Le comunicazioni sono allegate dai PP.MM. alla richiesta in esame perché tendono a riscontrare su un piano generale le dichiarazioni di Gaetano Vassallo in ordine all'interesse strategico che rivestiva per la c.o. casertana l'ampliamento del sito di parco Saurino.

Esse mirano pure a corroborare le dichiarazioni di Giuseppe Valente sul ruolo protagonistico che, anche su questo aspetto dell'operatività di ECOQUATTRO e IMPREGEKO, giòcò l'onorevole Cosentino.

Infine con esse l'Accusa intende cristallizzare il rapporto tra Cosentino e la famiglia Corvino, sul quale si è intrattenuto il collaboratore di giustizia Carmine Schiavone in dichiarazioni rese negli anni 1994 e 1996.

Per la miglior comprensione della rilevanza di questa conversazione è necessario inserirla nel contesto descritto nei capitoli 15A - 15G. e 19 dell'ordinanza cautelare n. 728/09.

Rispondono alla finalità di completare la prova della direzione politica esercitata dall'onorevole Cosentino sulle strategie della ECOQUATTRO e della IMPREGEKO le conversazioni dedicate all'autorizzazione illecita per l'apertura della discarica in località Lo Uttaro - Torrione.



Al tema è precipuamente dedicato il capitolo 15 G. (*'La sponsorizzazione di Nicola Cosentino per l'autorizzazione della discarica Lo Uttaro - 2002 - pagg. 297 - 308'*) dell'ordinanza cautelare più volte richiamata.

In quel capitolo si illustra la valenza della discarica casertana nella strategia di espulsione, almeno dalla provincia casertana, dell'ATI capeggiata da FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. titolare dei contratti stipulati con il Commissariato di Governo negli anni 2000 e 2001 per la gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti in Campania.

Le dichiarazioni convergenti di Sergio Orsi (interrogatorio del 25.6.07), Giuseppe Valente e Gaetano Vassallo già supportavano questa parte dell'argomentazione accusatoria.

V'era poi l'intercettazione di colloqui – avvenuti tra Valente, Orsi Sergio, il sub commissario Facchi, il progettista Orrico, ma anche tra Facchi e il collega Paolucci – che evidenziava la '*superprotezione*' politica garantita da Cosentino al progetto; progetto che naufragherà grazie ad una missiva del Ministro dell'Ambiente Matteoli (datata 18.10.2002) che puntualmente segnalerà al Commissario Bassolino i molteplici profili di illecità dell'atto che autorizzava l'apertura della discarica (la missiva è riprodotta nelle pagg. 302-305 dell'ordinanza cautelare).

Le conversazioni nn. 4133 (del 14.8.02), 8311 (del 30.10.02), 8396 (del 30.10.02) monitorano in presa diretta la consultazione e la garanzia di intervento del parlamentare per la questione 'Lo Uttaro', sia nella fase progettuale che nella fase successiva alla lettera del ministro Matteoli.

Al tema probatorio del dominio politico di Cosentino sulla strategia perseguita dalle imprese dei fratelli Orsi nel settore dei rifiuti attengono anche le conversazioni nn. 2635 e 2656 (del 22.7.02), 6617 (del 28.9.02), 9301 (del 21.11.02), 9687 (del 29.11.02), 10092 (del 5.12.02), 10769 (del 16.12.02). In esse si paleserebbe:

- l'obiettivo di Cosentino di perseguire un progetto di 'provincializzazione' del ciclo dei rifiuti che, incidendo sull'esclusiva dell'ATI FISIA ITALIMPIANTI, restituirebbe spazi operativi ampi alle imprese mafiose dei fratelli Orsi e alle loro propaggini (ECOQUATTRO e IMPREGEKO);



- la preoccupazione per la sorte della IMPREGEKO, nel momento in cui stava per essere revocata la convenzione tra la società consortile e il Commissariato per l'Emergenza Rifiuti;
- la sostanziale sovrapponibilità dei compiti che, grazie al superconsorzio e alle ordinanze illegittime di Facchi, il 'sistema ECOQUATTRO' si stava accaparrando a discapito degli affidamenti contrattuali 'esclusivi' conferiti all'ATI FISIA ITALIMPIANTI a seguito di gara (la biostabilizzazione, la tritovagliatura, la termovalorizzazione espressamente discussi da Valente con il parlamentare nella conversazione n. 6617 del 28.9.02).

Le conversazioni di cui al decreto 1198/02 tendono in buona sostanza a fornire un riscontro diretto di interventi del parlamentare in questioni probatoriamente rilevanti nelle quali egli era stato finora chiamato in causa da collaboratori di giustizia, soggetti indagati e/o imputati per gli stessi fatti, conversazioni tra terzi.

E non può dubitarsi che di un tale consolidamento cognitivo vi sia sempre bisogno quando si debba valutare l'affidabilità di fonti cognitive del genere sopra indicato.

In chiave difensiva le interlocuzioni dirette del parlamentare sulle questioni indicate possono costituire la base per interpretazioni o prospettazioni alternative, indiscutibilmente utili alla piena comprensione delle vicende.

A tacer d'altro devono considerarsi le decise smentite dell'onorevole Cosentino (vedi la memoria difensiva del 12.11.2008 più volte richiamata nell'ordinanza n. 728/09) in relazione al suo proposito di sostenere politicamente la realizzazione di un termovalorizzatore in provincia di Caserta. Rispetto a dette negazioni le conversazioni che lo coinvolgono sul tema possono rappresentare un utile momento di verifica.

Analoghe considerazioni devono svolgersi per le comunicazioni e i contatti tra i fratelli Orsi e il parlamentare indagato.

Anche queste comunicazioni tendono a fornire la prova in presa diretta della frequentazione, che finora era stata ricostruita sulla base: delle dichiarazioni di Vassallo Gaetano, Guida Luigi, Sergio e Michele Orsi, Giuseppe Valente; di una serie di conversazioni registrate tra terzi.

Inoltre esse tendono a documentare, in prospettiva accusatoria:



- alcune cautele adottate dal parlamentare nelle sue interlocuzioni con gli orsi, quando ad esempio fissa appuntamenti presso stazioni di servizio (conversazione n. 1262 - decreto n. 1478/04);
- l'intervento personale di Cosentino per l'assunzione di tale Zaccariello (conversazione n. 1827 del 9.7.2004), già indicato da Michele Orsi (interrogatorio del 5.7.07) come uno dei dipendenti assunti su richiesta del parlamentare amico (pagg. 228 e ss. dell'ordinanza 728/09);
- l'intervento analogo svolto in favore di tale Vittorio (conversazione n. 4084 del 2.8.04);
- l'interlocuzione di Michele Orsi e Cosentino sulle questioni della raccolta dei rifiuti in Santa Maria La Fossa (conversazione n. 17 del 20.4.04) e in altri comuni ricompresi nel bacino consortile CE4 (conversazione n. 2195 del 13.7.2004);

Anche rispetto a queste conversazioni deve osservarsi che dal loro contenuto il parlamentare indagato e i suoi difensori potrebbero trarre, una volta che queste siano rese processualmente utilizzabili, argomenti difensivi altrimenti preclusi.

**6.** Ci si deve in definitiva esprimere nel senso della rilevanza e necessità di tutte le conversazioni indicate e allegate dai Pubblici Ministeri alla richiesta presentata in data 16.11 - 1.12.09.

Ne consegue l'obbligo di questo Giudice di investire l'onorevole Camera dei Deputati della decisione prevista dall'articolo 6 della legge n. 140/2003.

P.Q.M.

**Letto l'articolo 6 co. 2 della legge 20 giugno 2003 n. 140,**

ritenuta rilevante e necessaria l'utilizzazione processuale delle intercettazioni specificate dai Pubblici Ministeri dottori Alessandro Milita e Giuseppe Narducci della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nella richiesta presentata in data 16.11 e integrata in data 1.12.2009,

richiede all'Onorevole Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dalla norma sopra indicata.



Dispone l'immediata trasmissione alla Camera dei Deputati, in plico sigillato, della presente ordinanza e dei seguenti allegati:

- a) copia della richiesta dei PP. MM. Precedenti;
- b) copia dell'informativa del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente n. 26/27-1/2009 del 30.11.2009, contenente la trascrizione integrale delle conversazioni in oggetto;
- c) copia dei fascicoletti contenenti i provvedimenti di autorizzazione e di proroga dell'attività intercettiva nn. 1198/02, 800/04, 215/04 e 1478/04;
- d) copia dell'ordinanza cautelare n. 728/09 emessa in data 7-9.11.2009;
- e) copia dell'ordinanza emessa in data 27.11.2009 nello stesso procedimento.

Napoli, 6 gennaio 2010

Dep. R 7.01.2010  
IL CANCELLIERE  
Raffaele Ungaro  


Il Giudice

dr. Raffaele Piccirillo  
